

**LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale**  
**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING**

**PROCEDURA**

*(Aggiornata alle Linee Guida ANAC n. 478 del 26 novembre 2025)*

## **1. SCOPO**

Scopo della presente procedura è definire le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute tramite il canale interno di segnalazione attivato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

La procedura definisce inoltre le modalità di segnalazione di violazioni del codice etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 o di possibili reati o di irregolarità di cui il dipendente e/o il collaboratore esterno sia venuto a conoscenza nel rapporto di lavoro/collaborazione con la Società e gli strumenti di tutela dei soggetti segnalanti.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura si applica ai dipendenti e agli esterni che intrattengono un rapporto di collaborazione con la Società.

## **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"
- **Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" (Linee Guida n. 1/2025)**

## **4. SOGGETTI TUTELATI**

Lavoratori subordinati, ivi compresi:

## **LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale**

**Lavoratori** il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) o Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (art. 54-bis del d.l. n. 50/2017).

**Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato, ivi compresi i Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017.

**Titolari di un rapporto di collaborazione** di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.

**Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato.

**Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato.

**Azionisti persone fisiche** che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato.

**Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela è inoltre riconosciuta a:

**Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

**Colleghi di lavoro** del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

## **5. OGGETTO DI SEGNALAZIONE**

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, quali:

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali
- Illeciti contabili

## **LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale**

- Irregolarità di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023
- Violazioni del diritto dell'UE relativi a: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio; sicurezza dei prodotti e trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della privacy e sicurezza delle reti
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE

**Non sono ricomprese** tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### **6. SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA**

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

### **7. RESPONSABILITÀ E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**

L'OdV è responsabile di ricevere e trattare le segnalazioni ricevute da dipendenti e/o soggetti esterni garantendo la riservatezza e la tutela del segnalante.

**Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 478/2025, il gestore delle segnalazioni deve essere un soggetto in possesso del requisito di autonomia, declinata in termini di imparzialità e indipendenza, specificamente formato e con adeguata conoscenza del funzionamento dell'ente.**

**L'organo di indirizzo (Consiglio di Amministrazione) non ha poteri di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni, ma svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura whistleblowing.**

#### **7.1 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELL'ASSENZA DEL GESTORE**

**In conformità alle Linee Guida ANAC n. 478/2025, la disciplina del conflitto di interessi del gestore delle segnalazioni è fondamentale per garantire una effettiva tutela alla persona segnalante.**

**Ipotesi di conflitto di interessi:** Si configura un conflitto di interessi quando il gestore della segnalazione risulti:

- Persona coinvolta nella segnalazione (segnalato)

## LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale

- Soggetto gerarchicamente vicino al segnalato
- Soggetto che abbia un interesse diretto o indiretto nella vicenda oggetto di segnalazione
- In ogni altra situazione idonea a compromettere l'imparzialità nella valutazione della segnalazione

**Sostituto del gestore:** È individuato quale sostituto del gestore, per i casi di conflitto di interessi e per le assenze superiori a sette giorni, il Responsabile della funzione Compliance.

### **Modalità di gestione del conflitto:**

- Il gestore, all'atto della ricezione della segnalazione, verifica l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi
- In caso di conflitto, il gestore si astiene immediatamente dalla gestione della segnalazione
- Il gestore comunica al segnalante il trasferimento della segnalazione al sostituto
- Il sostituto subentra nella gestione della segnalazione con i medesimi obblighi di riservatezza
- In alternativa, il segnalante può effettuare la segnalazione direttamente al canale esterno ANAC

## **8. CANALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

La Venenta ha previsto un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni che garantisce la riservatezza – tramite crittografia – della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione.

**Il canale interno di segnalazione è gestito mediante la piattaforma informatica DigitalPA,** conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC n. 478/2025.

*Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 478/2025, la posta elettronica (ordinaria o certificata) non è adeguata a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, pertanto la Società utilizza esclusivamente la piattaforma informatica dedicata.*

A tal fine la Venenta ha effettuato la valutazione dei rischi del canale di comunicazione interno mediante apposito DPIA in accordo al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Per la disciplina della tutela da misure ritorsive, si rinvia all'art. 12 della presente procedura.

Al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo viene garantita la possibilità di presentare la segnalazione anche mediante **canale di comunicazione orale** che permette di fissare un incontro diretto con l'ODV, sempre con la garanzia della riservatezza e protezione dei dati del segnalante. L'incontro può svolgersi sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente.

**Canale esterno ANAC:** Il segnalante può utilizzare il canale di comunicazione esterno dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it>) nei seguenti casi:

## LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale

- il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/23, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Tutte le informazioni utili per poter accedere al canale di segnalazione istituito dall'ANAC sono pubblicate al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

### 9. AVVIO DELLE INDAGINI

L'OdV valuta la segnalazione ricevuta nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- **Rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione**
- Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante
- Dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute
- Fornisce un riscontro alla persona segnalante

L'ODV prende in carico la segnalazione per una prima istruttoria:

- Verifica la legittimazione del segnalante e la sussistenza dei presupposti oggettivi
- Valuta la segnalazione per identificare se si tratti di comportamenti, atti od omissioni (o sospetti) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Venenta
- Identifica l'area di competenza della segnalazione e il relativo referente

L'ODV avvia quindi l'indagine raccogliendo prove che confermino o smentiscano la segnalazione procedendo con:

1. Chiedere eventuali chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti, con l'adozione delle necessarie cautele
2. Informare il soggetto oggetto d'indagine, chiedendo prove e/o giustificativi dell'attività segnalata
3. Conservare in forma riservata i dati raccolti

## LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale

Nell'effettuazione dell'indagine l'ODV deve rispettare le leggi vigenti, evitare di rilasciare dichiarazioni, mantenere il segreto professionale sulle informazioni raccolte, garantire che non possa derivare alcuna forma di diffamazione sul presunto reo. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

### 10. SVILUPPO DELLE INDAGINI

All'esito della verifica, e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l'Ufficio Segnalazioni (Odv) fornisce riscontro al segnalante.

In conformità alle Linee Guida ANAC novembre 2025, il riscontro da rendersi entro il termine di tre mesi non deve necessariamente comunicare l'accertamento definitivo della fondatezza della segnalazione, bensì deve dare conto: (i) della valutazione del *fumus* di fondatezza della segnalazione, ossia della plausibilità e della non manifesta infondatezza dei fatti riferiti; (ii) dell'avvenuta trasmissione della segnalazione agli organi interni competenti o, laddove del caso, alle autorità esterne per gli opportuni seguiti (es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC). Il riscontro può altresì consistere nella comunicazione dell'archiviazione motivata, dell'avvio di un'inchiesta interna o dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata.

Il riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche avere carattere interlocutorio, recando le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria; in tal caso, gli esiti definitivi dovranno comunque essere comunicati al segnalante al termine dell'istruttoria. È fatto obbligo al gestore di mantenere un'interlocuzione continua con la persona segnalante durante l'intero processo, aggiornandola con ragionevole periodicità sullo stato della procedura, anche laddove non vi siano ancora esiti definitivi da comunicare.

Qualora la segnalazione risulti fondata, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, l'Ufficio Segnalazioni si rivolgerà alle direzioni/uffici della Cooperativa competenti per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, o a enti/istituzioni esterne (es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC).

Nei suddetti casi, l'Ufficio segnalazioni riporta esclusivamente i contenuti della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità deve essere mantenuta riservata.

A tal fine si ricorda che, la violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Ufficio Segnalazioni o del personale della Cooperativa, come anche la violazione delle tutele previste nei confronti del

## **LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale**

segnalante, dei facilitatori e/o di altri soggetti coinvolti, è motivo di immediata applicazione del Sistema sanzionatorio adottato dalla Cooperativa, nonché eventuali ulteriori provvedimenti a norma di legge.

### **11. SEGNALAZIONI IN MALA FEDE – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL SEGNALANTE**

In conformità alle Linee Guida ANAC novembre 2025, la presente procedura prevede sanzioni disciplinari anche a carico della persona segnalante nei seguenti casi:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità **penale** del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- qualora sia accertata la responsabilità **civile** del segnalante per dolo o colpa grave nella trasmissione di informazioni false o fuorvianti riguardanti i fatti segnalati.

Le sanzioni disciplinari applicabili al segnalante in mala fede sono determinate in proporzione alla gravità della condotta, nel rispetto dei principi del contraddittorio e delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente e dal sistema disciplinare adottato dalla Cooperativa. L'applicazione di tali sanzioni non pregiudica le ulteriori responsabilità civili e penali del segnalante nei confronti dei soggetti ingiustamente coinvolti.

### **12. SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE**

Il dipendente/collaboratore segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione. L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni di supporto al segnalante previste dal D. Lgs. 24/2023.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi sul whistleblower a seguito della segnalazione spetta all'Autorità Giudiziaria.

### **13. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI**

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata insieme alla presente procedura in apposita sezione del sito della Venenta (<https://www.venenta.it/privacy-policy/>).

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è demandata all'Odv cui è attribuita anche la funzione di Ufficio Segnalazioni. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a

## **LA VENENTA - Società Cooperativa Sociale**

decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante sono verbalizzate, verificate e sottoscritte dal segnalante e sono sottoposte al medesimo termine di conservazione.

### **14. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

Tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, Venenta effettua appositi corsi di formazione o informazione al personale dipendente al fine di favorirne il coinvolgimento e di esplicitare le misure di tutela del segnalante.

Ciò permette di spiegare le modalità con cui devono essere fatte eventuali segnalazioni e contribuisce a rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza dello strumento della segnalazione, in modo da ridurre le resistenze alla denuncia degli illeciti in quanto finalizzata alla diffusione della cultura della legalità e dei principi del Codice Etico adottato dalla Cooperativa.

### **15. CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC n. 478/2025, l'attivazione del canale interno e le modifiche sostanziali alla presente procedura avvengono previa consultazione delle organizzazioni sindacali.**

Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali ha carattere informativo e non vincolante. Tuttavia, in assenza del suddetto coinvolgimento, la procedura per il ricevimento delle segnalazioni e la relativa gestione non sarà conforme alla normativa e l'ente sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

Le specifiche modalità di interlocuzione con i rappresentanti sindacali sono rimesse alla discrezionalità dell'ente.

Data: \_\_\_\_\_

L'Organo Amministrativo

Preso atto e approvato dall'Organismo di Vigilanza

Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_